



Ufficio stampa

Rassegna stampa

venerdì 7 giugno 2013

Il Sole 24 Ore

Ministeri alle prese con piani di rientro per 700 milioni 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	3
---	---

Italia Oggi

Non profit, saldo Imu al 2014 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	4
Imposta di sbarco, comuni con le mani legate 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	5
Spending review, nuovi criteri per distribuire i tagli 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	6
Ministeri, piani di rientro per pagare i creditori 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	7
La deroga al Patto va richiesta 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	8
Turnover di 44mila dipendenti per assorbire i precari della scuola 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	9
Partecipate, la trasparenza paga 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	10
Su scadenze e rate Tares sia la giunta a decidere 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	11
Sviluppo rurale, arrivano i fondi 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	12
Edilizia senza segreti 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	13
Telefonini, spiragli sui rimborsi 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	14
Partecipazioni esentasse nella fase di progettazione 07/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	15

Debiti Pa. Circolare della Ragioneria Ministeri alle prese con piani di rientro per 700 milioni

ROMA

Con la conversione in legge del decreto 35 l'attenzione sui **debiti della Pa** si sposta alle successive tappe per l'attuazione del provvedimento che sblocca 40 miliardi in due anni di pagamenti arretrati alle imprese. La prossima scadenza in agenda riguarda i ministeri che, entro il 15 giugno, dovranno varare i piani di rientro per recuperare le risorse necessarie a saldare gli arretrati rimasti fuori dalla distribuzione dei primi 500 milioni da parte del Mef con il Dm n. 40124 del 15 maggio scorso. E proprio in vista di quella partita, che dovrebbe valere 700 milioni, sono arrivate ieri le istruzioni della Ragioneria generale dello Stato.

In realtà la portata degli interventi potrebbe anche essere superiore. Se è vero che i dicasteri hanno presentato domande per 1,2 miliardi ricevendo aiuti per 500 milioni, in questo secondo giro potranno rientrare non solo le eccedenze della prima distribuzione (al netto di eventuali correzioni contabili) ma anche «eventuali ulteriori debiti non considerati negli elenchi trasmessi dalle amministrazioni, che riguardino obbligazioni giuridicamente perfezionate, maturate alla data del 31 dicembre 2012, a fronte delle quali non sussistono residui passivi anche perenti e non ancora estinte».

È questo uno degli aspetti chiariti ieri dalla circolare n. 27 con cui la Rgs ha spiegato alle Pa statali e agli uffici centrali del bilancio quali risparmi inserire nei piani di rientro previsti dall'articolo 5, comma 4 del Dl sblocca-debiti. Misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa

che ogni ministro dovrà poi mettere nero su bianco, insieme ai fabbisogni da reperire, in un decreto da emanare di concerto con il Mef.

Ogni piano, che dovrà tenere conto anche della spesa per fitti passivi e della presenza di eventuali debiti «fuori bilancio», si articolerà in due sezioni. La prima dovrà contenere «il quadro complessivo dei risparmi da conseguire ai fini dell'estinzione dei propri debiti per sanare gli stessi» e anche la natura temporanea o strutturale dei "sacrifici". La secon-

LE MISURE DA ADOTTARE

Entro il 15 giugno ogni Pa centrale deve indicare i risparmi che vuole conseguire e le risorse del bilancio da usare

da sezione dovrà invece elencare le risorse del proprio bilancio da stornare a copertura. E ciò «sia attraverso riduzioni della spesa, sia attraverso specifiche misure di risparmio» con tanto di relazione tecnica allegata.

Oltre a essere predisposto entro il 15 giugno, ciascun piano dovrà essere adottato entro il 15 luglio. Altrimenti il ministro competente dovrà inviare alla Corte dei conti e alle commissioni parlamentari una relazione con le motivazioni della sua inadempienza. Senza dimenticare che, a partire dal 30 settembre 2013, ogni Pa sarà tenuta a comunicare agli uffici centrali del bilancio il monitoraggio trimestrale dei debiti estinti grazie proprio ai piani di rientro.

Eu.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 20

Non profit, account Imu a stima
Impegno per l'edilizia

Le Finanze rispondendo a un ente non commerciale spiegano i criteri da applicare

Non profit, saldo Imu al 2014

Per l'acconto 2013 valgono le regole dell'anno scorso

Pagina a cura
 DI ILARIA ACCARDI

Gli enti non commerciali possono versare l'acconto Imu sulla scorta degli elementi e dei dati già a disposizione per lo stesso anno. Il conguaglio dell'Imu per l'anno 2013 deve essere effettuato con il versamento della prima rata dell'anno 2014. L'acconto Imu 2014 sarà pari al 50% dell'imposta relativa al 2013.

Queste sono le linee guida che si ricavano dalla risoluzione n. 7/df del 5 giugno 2013 della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del dipartimento delle finanze, rivolta agli enti non commerciali si sono trovati ancora una volta a fare i conti con le varie disposizioni in materia di Imu. I tecnici del ministero hanno di fatto condiviso le conclusioni di un ente non commerciale che chiedeva come poter effettuare correttamente il pagamento entro il prossimo 17 giugno della prima rata dell'Imu.

I dubbi nascono dal fatto che gli enti non commerciali per l'anno 2012 hanno provveduto a versare l'Imu in base all'art. 7, comma 1, lett. i) del dl 30 dicembre 1992, n. 504 modificato dall'art. 91-bis, comma 1,

del dl 24 gennaio 2012, n. 1, che riconosce l'esenzione Imu solo se l'attività dell'ente è svolta con modalità non commerciali. Dal 1° gennaio 2013 trovano, invece, applicazione i commi 2 e 3 di quest'ultima norma, che riguardano l'utilizzazione mista delle unità immobiliari e prevedono rispettivamente che:

- l'esenzione Imu si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività;

- nel caso in cui non sia possibile procedere all'accatastamento separato dell'immobile o della porzione di immobile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile stesso quale risulta da un'aperta dichiarazione, come anche precisa il regolamento 19 novembre 2012, n. 200 di attuazione del citato comma 3.

Può pertanto verificarsi il caso che gli enti non commerciali che abbiano dovuto

pagare l'Imu per l'anno 2012, potrebbero essere tenuti a versare per il 2013 un importo inferiore a quello dell'anno precedente, in quanto hanno beneficiato delle disposizioni riguardanti l'accatastamento



separato e il computo della percentuale di utilizzazione mista. Era logico, quindi chiedere se detti enti possono o meno calcolare e versare la prima rata dell'Imu per l'anno 2013 sulla scorta degli elementi e dei dati già a disposizione per quest'anno. La linea interpretativa seguita nella risoluzione prende le mosse da quanto precisato nella risoluzione n. 1/df del 3 dicembre 2012 e cioè che il pagamento dell'Imu per l'anno 2012 doveva essere effettuato già tenendo conto di quanto stabilito agli artt. 3 e 4 nel regolamento n. 200 del 2012 che

individuano rispettivamente i requisiti che si devono essere posseduti affinché le attività possano essere considerate svolte con modalità non commerciali e gli ulteriori requisiti specifici a seconda della tipologia di attività. Soltanto dall'anno d'imposta 2013 l'Imu deve essere versata non solo sulla base degli anzidetti requisiti, ma anche in ragione rapporto proporzionale, individuato dall'art. 5 del regolamento.

Pertanto, gli stessi criteri seguiti per l'anno 2012 devono essere osservati anche per l'anno 2013, per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 4 del dm n. 200 del 2012. Unica differenza è che per l'anno 2013 devono essere tenuti in considerazione anche i criteri dell'art. 5 che individuano il citato rapporto proporzionale che tiene conto, per esempio, della superficie dell'immobile destinata allo svolgimento di attività commerciali e del numero di soggetti nei cui confronti sono svolte. Ciò non esclude che nel caso in cui non sono mutate le condizioni di applicazione delle disposizioni complessiva-

mente richiamate, l'ente non commerciale potrà seguire per versamento della prima rata dell'Imu, lo stesso comportamento osservato per l'anno 2012. E ciò in base alla nuova norma contenuta nell'art. 10, comma 4, lett. b), del dl n. 35 del 2013 che prevede che il versamento della prima rata, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda questione era come e quando pagare il saldo dell'Imu per il 2013 fissata al 16 dicembre 2013. In tale data, infatti, potrebbero non essere definitivi e disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale di cui all'art. 5 del dm n. 200 del 2012, né disponibili i dati risultanti dai bilanci degli enti. E perciò possibile sostenere che il conguaglio per il 2013 vada effettuato unitamente al versamento della prima rata dell'Imu per l'anno 2014. Questa rata, per giunta, dovrà essere calcolata in un importo pari al 50% dell'imposta relativa al 2013, così come determinata definitivamente anche sulla base dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali.

© Riproduzione riservata



CONSIGLIO DI STATO: GLI ENTI DEVONO MUOVERSI NEL SOLCO TRACCIATO DALLA LEGGE STATALE

Imposta di sbarco, comuni con le mani legate

Il presupposto impositivo e i soggetti passivi dell'imposta di sbarco sono individuati dalla legge e non possono essere modificati dal regolamento comunale. I comuni possono solo stabilire la misura del tributo entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

È questo quanto laconicamente affermato dal Consiglio di stato nell'ordinanza n. 2126 del 5 giugno 2013, respingendo l'istanza cautelare di un comune che ha impugnato la sentenza n. 444 del 21 marzo 2013 del Tar Toscana che, su ricorso del ministero dell'economia e delle finanze, aveva riconosciuto illegittimo il regolamento comunale con il quale l'ente locale aveva istituito l'imposta di sbarco.

Tra le norme considerate illegittime vi era innanzitutto quella che individuava un nuovo soggetto passivo del tributo in colui che utilizza vettori pubblici o privati o comunque

altri soggetti diversi dalle compagnie di navigazione, sui quali peraltro venivano addossati gli obblighi relativi alla responsabilità per il pagamento e la riscossione dell'imposta.

L'art. 4, comma 3-bis, del dlgs 14 marzo 2011, n. 23, prevede, invece, che siano solamente le «compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea» a poter riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, l'imposta di sbarco, in misura fino a euro 1,50.

I giudici di palazzo Spada hanno negato la sospensione della sentenza del Tar sulla considerazione che «la sentenza gravata appare condivisibile laddove ravvisa la violazione a opera del regolamento comunale della norma di cui all'art. 4 comma 3-bis del dl n. 23 del 2011, atteso che la norma primaria a monte individua presupposto e soggetti passivi dell'im-

posta di sbarco, mentre le autonomie locali sono legittimate a incidere solo sulla relativa aliquota, conformemente al principio di riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.».

Appare, quindi, assai chiara la posizione del Consiglio di stato in ordine a un principio che sembra, di fatto, assai chiaro e coerente con l'ordinamento tributario e con i dogmi costituzionali. Come già rilevato dal Tar una norma regolamentare di tale fatta oltrepassa i limiti stabilito dall'art. 4, comma 3-bis, del dlgs n. 23 del 2011, giacché impone, attraverso una fonte regolamentare, una prestazione patrimoniale a carico

di soggetti diversi da quelli stabiliti dalla norma statale, violando così la riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione.

In ordine, poi, al presunto danno che ha indotto il comune a presentare domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza, il Consiglio di stato ha messo in evidenza che non è condivisibile «la maggior rilevanza del danno subito dal comune per il mancato introito finanziario, rispetto all'incisione sulla massa indistinta della pluralità di soggetti passivi, sia perché in valore numerario esso appare del tutto equivalente all'altro, globalmente considerato, sia perché è quanto meno improbabile che si possa procedere ad un rimborso, stante la mancata individuazione dei singoli sottoposti al prelievo, per cui di fatto si legittimerebbe un indebito oggetto in favore dell'amministrazione».

Supplemento a cura
 di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it

Spending review, nuovi criteri per distribuire i tagli

Non solo le deroghe al Patto e le iniezioni di liquidità per favorire lo sblocco dei debiti pregressi. Nel corso degli ultimi passaggi parlamentari, il dl 35/2013 ha imbarcato anche numerose altre misure di interesse per gli enti locali, che vanno dalla proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e di quello per l'uscita di Equitalia dal mercato della riscossione dei tributi comunali alla (ennesima) revisione della disciplina dell'Imu. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

Bilanci al 30 settembre. La dead line per l'approvazione dei preventivi si sposta dal 30 giugno al 30 settembre. Ove il varo sia successivo al 1° settembre, per quest'anno è facoltativa l'adozione della delibera consiliare sugli equilibri di bilancio.

Equitalia fino a fine anno. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei propri tributi di Equitalia e delle società da essa partecipate anche oltre la scadenza del 30 giugno fino 31 dicembre 2013. La proroga non riguarda le società private di riscossione e neppure le partecipate comunali.

Imu. Cambiano le regole sia per i contribuenti che per i comuni. I primi dovranno calcolare l'acconto in base alle aliquote e alle detrazioni relative all'anno precedente, con eventuale conguaglio al momento del saldo sulla base degli atti pubblicati sul sito del Mef alla data del 28 ottobre. I comuni dal canto loro, dovranno trasmettere telematicamente a Via XX Settembre i loro provvedimenti entro il 21 ottobre (in mancanza varranno le regole fissate l'anno prima). I sindaci incassano anche l'eliminazione della riserva statale sugli immobili produttivi di categoria D di proprietà comunale e siti sul territorio dell'ente e la compensazione per il mancato gettito 2102 dovuto alla cd Imu da autopagamento (ovvero quella che i comuni avrebbero dovuto pagare a se stessi e che ha comportato la decurtazione delle spettanze).

Nuovi criteri per distribuire i tagli. Per i comuni, i tagli previsti dal dl 95/2012 (che quest'anno valgono 2.250 milioni) saranno ripartiti in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Siope, ma la riduzione per abitante di ciascun ente non potrà superare la media pro-capite della rispettiva classe demografica. Per le province (soggette a una sforbiciata da 1,2 miliardi), invece, varranno i dati Siope 2011 relativi all'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione delle spese per formazione professionale, trasporto pubblico locale, raccolta di rifiuti solidi urbani e servizi socialmente utili finanziati dallo stato. Solo fino al 2014, però, perché dal 2015 torneranno applicabili i criteri già previsti.

Oneri di urbanizzazione liberi fino al 2014. È stata prorogata fino al 2014 la facoltà per i comuni di utilizzare i proventi dei permessi di costruire per finanziare spese correnti. Potranno coprire, per una quota non superiore al 50%, spese correnti indifferenziate e, per una quota non superiore ad un ulteriore 25%, spese di manutenzione ordinaria.

Ministeri, piani di rientro per pagare i creditori

Scatta la fase 2 del percorso per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello stato in attuazione del decreto «sblocca debiti», appena convertito in legge dal parlamento. Entro il 15 giugno, i ministeri dovranno predisporre un apposito piano di rientro finalizzato al conseguimento, attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, di risparmi da destinare al pagamento di quanto dovuto a enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi. Le modalità operative sono state dettate dalla circolare n. 27/2013 della Ragioneria generale dello stato, diffusa ieri.

Tale passaggio rappresenta il secondo step della procedura avviata dall'art. 5 del dl 35/2013. In precedenza, le p.a. centrali si erano viste assegnate una quota del fondo da 500 milioni stanziato pronta cassa dal comma 2, che è stato ripartito con il decreto del Mef n. 40124 del 15 maggio 2013. Le relative risorse sono state attribuite alle amministrazioni statali interessate, con l'esclusione delle spese relative ai fitti passivi.

Il predetto art. 5 ha previsto, al comma 4, che qualora l'ammontare dei debiti risultasse superiore alle somme assegnate, i ministeri interessati, per la quota dei debiti non soddisfatta e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie in quelli successivi, dovessero predisporre, entro il 15 giugno 2013, un apposito piano di rientro eventualmente articolato in più anni.

I piani di rientro, precisa ora la circolare n. 27, dovranno essere redatti tenendo conto della quota dei fitti passivi non assegnata attraverso il riparto del fondo, delle eventuali ulteriori situazioni debitorie incluse negli elenchi e non assentite, nonché di eventuali ulteriori situazioni non segnalate. Queste ultime fattispecie, in particolare, mirano a consentire alle amministrazioni di riorganizzare la propria spesa per sanare eventuali debiti cosiddetti «fuori bilancio» senza limitarsi agli acquisti di beni e servizi presso fornitori privati, ma considerando anche trasferimenti ad altre amministrazioni o a enti pubblici vari.

Ogni piano dovrà essere composto da due sezioni: nella prima andrà esposto il quadro complessivo dei risparmi da conseguire tramite una valutazione circa la natura congiunturale o strutturale delle cause dell'insorgenza dei debiti, nella seconda dovranno essere indicate le risorse di bilancio da destinare alla copertura, sia attraverso rimodulazioni della spesa, sia attraverso specifiche misure di risparmio.

Come ricorda la circolare, in caso di mancata adozione del piano di rientro entro il 15 luglio 2013, il ministro competente dovrà inviare apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti con l'indicazione puntuale delle motivazioni.

A partire dal 30 settembre e con cadenza trimestrale, scatterà il monitoraggio dei pagamenti, che dovrà essere completato entro 20 giorni dalla data di conclusione di ciascun periodo.

Lo chiarisce il Mef nelle istruzioni per l'invio delle domande relative alla seconda tranche

La deroga al Patto va richiesta

Nuova istanza per gli enti che non hanno ottenuto il 100%

Pagina a cura
 DI **MATTEO BARBERO**

Gli enti locali che non hanno ottenuto il 100% del bonus sul Patto richiesto in base al decreto «sblocca debiti», definitivamente convertito in legge dal parlamento, (la pubblicazione in *G.U.* del provvedimento è attesa per oggi) devono presentare una nuova richiesta per la differenza entro il 5 luglio.

È quanto si evince, con qualche difficoltà, dalle istruzioni (non chiarissime) che il Mef ha diffuso a corredo del modello per l'invio delle domande relative alla seconda tranche di aiuti, che verrà distribuita entro il 15 del prossimo mese.

Come noto, l'art. 1 del dl 35/2013 ha stanziato 5 miliardi di «spazi finanziari» per consentire a comuni e province soggetti al Patto di pagare i propri debiti di parte capitale in essere al 31 dicembre 2012. Di tale somma, il 90% (4,5 miliardi) è già stata assegnata

da Via XX Settembre con il dm del 14 maggio scorso. I restanti 500 milioni verranno ripartiti entro il 15 luglio, in base alla richieste che perverranno entro il 5 luglio.

Per fare domanda, occorre compilare un prospetto on line analogo a quello già utilizzato per le domande trasmesse entro fine aprile. Le modalità di compilazione sono diverse, rispettivamente, per gli enti che hanno già presentato richiesta e per quelli che lo fa(ranno) per la prima volta.

I primi hanno diverse possibilità. Il caso probabilmente più diffuso, su cui peraltro potrebbero ingenerarsi pericolosi equivoci, è quello degli enti che non intendano chiedere nuovi spazi oltre a quelli non concessi nel primo riparto. In tal caso, le istruzioni si presentano contraddittorie. Da una parte, infatti, si legge che «gli enti che non hanno necessità di modificare i dati già inseriti o che non hanno necessità di chiedere spazi finanziari

non sono tenuti a compilare il modello». Successivamente, però, si precisa che gli enti la cui richiesta iniziale non è stata interamente soddisfatta, per fare richiesta della quota non ottenuta, devono compilare il modello indicando la differenza nella colonna E. Le istruzioni riportano anche un esempio chiarificatore:



se l'ente ha chiesto spazi per 100 e ne sono stati concessi 62, per ottenere i restanti 38 dovrà indicare tale cifra nella predetta colonna. Attenzione: in mancanza, si verrà esclusi dal secondo riparto.

Ovviamente, la compilazione del nuovo prospetto è

necessaria nei casi in cui si intendano domandare spazi ulteriori rispetto a quelli già richiesti. Per esempio, se ottenuti 100 l'ente necessità di altri 20, dovrà indicare tale importo nella colonna E.

Com'è naturale, si potrà avere anche un terzo caso: l'ente ha chiesto 100, ha ottenuto 62 e vuole chiedere, oltre ai 38 non concessi in prima istanza, altri 20. In simili casi, nella colonna E occorrerà digitare 58 (38+20).

Oltre che un aumento, gli enti che hanno partecipato al primo riparto possono anche richiedere una riduzione degli spazi già concessi, indicando nella colonna F il valore non più necessario (che verrà rimesso in circolo e ridistribuito). Per esempio, se un ente che ha ottenuto 100 si rende conto di avere necessità solo di 80, indicherà 20 (col segno +) nella colonna F. Si tratta di un'occasione importante specie per chi ha difficoltà di cassa e rischia di incappare nelle sanzioni previste dal

dl 35 in caso di pagamenti inferiori al 90% degli spazi ottenuti. Ovviamente, la valutazione va condotta anche tenendo conto dell'entità delle eventuali anticipazioni di liquidità ottenute dalla Cassa depositi e prestiti.

Infine, è possibile anche modificare (sia verso l'alto che verso il basso) l'ammontare dei debiti già comunicati, anche se non è chiarissimo se un'eventuale riduzione possa comportare anche un abbattimento della quota già assegnata.

Gli enti che compilano per la prima volta il modello, invece, dovranno solo valorizzare le colonne D (indicando i loro debiti) ed E (quantificando gli spazi finanziari richiesti). Ricordiamo che, in base all'accordo sancito in Conferenza stato-città e autonomie locali il 9 maggio, il riparto andrà prioritariamente a soddisfare la quota delle richieste presentate dagli enti al debutto e relative a debiti non ancora estinti alla data dell'8 aprile scorso.

Turnover di 44 mila dipendenti per assorbire i precari della scuola

Un turnover di 44 mila dipendenti scolastici in tre anni, per assorbire le masse di personale precario che prestano servizio a tempo determinato nella scuola. Un piano straordinario di reclutamento dei ricercatori. Ripristinare i 300 milioni di euro di Fondo di finanziamento ordinario delle università statali. Liberare gli enti locali dai vincoli di finanza pubblica per il miglioramento dell'edilizia scolastica. Questi gli obiettivi che ieri, il ministro della pubblica istruzione, Maria Chiara Carrozza, ha dichiarato di voler raggiungere, durante l'audizione alla Commissione Istruzione di camera e senato.

Il personale. Il progetto del ministero, prevede che nel triennio 2014-2017 il personale scolastico sarà soggetto a un turnover che coinvolgerà 44 mila unità. Questo, attraverso un iter che dovrà essere improntato alla creazione e al mantenimento di un equilibrio tra l'assorbimento del personale precario e le assunzioni a mezzo di concorso pubblico. Il tutto, sfruttando l'incidenza dell'ultima riforma del sistema pensionistico sulle cessazioni dal servizio. Oltre al turnover, nei piani del ministro, entra in gioco anche la qualificazione dei docenti. Nei progetti del ministro infatti, anche un sistema di valutazione delle prestazioni professionali collegato a una progressione di carriera, che però sia vincolata dalla mera anzianità di servizio, dovrà essere, ha dichiarato il ministro Carrozza «a quello di un cambio di cultura del personale scolastico, la cultura della valutazione, che non è mai stata conosciuta da alcun spirito positivo». In quest'ottica, si pone anche la proposta, volta alla creazione di un piano straordinario di reclutamento dei ricercatori. La Carrozza, durante l'audizione, ha infatti spiegato che «per concretizzare il piano di reclutamento è necessario estendere anche ai candidati italiani, quello che il Programma per i giovani ricercatori Rita Levi Montalcini, attua già per i ricercatori italiani all'estero».

L'edilizia. Banca europea per gli investimenti e Banca dello sviluppo del Consiglio d'Europa. Questi i due principali candidati per fornire i finanziamenti necessari per affrontare il piano di risanamento dell'edilizia scolastica in Italia. Gli istituti scolastici che necessitano di manutenzione, sono infatti più di 45 mila. Tra le proposte avanzate, anche quella di ripristinare il Fondo di finanziamento ordinario 300 milioni di euro per le università statali. Secondo il ministro infatti, l'importo «potrebbe essere distribuito come quota prelevata, in modo da migliorare i servizi e le strutture di cui gli studenti devono usufruire». A conclusione dell'intervento, la Carrozza, ha inoltre dichiarato che «l'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di fare in modo che gli enti locali possano sfiorare i vincoli di finanza pubblica per interventi di ristrutturazione o costruzione di edifici scolastici».

Beatrice Migliorini



L'obbligo previsto dal dlgs 33/2013 deve essere considerato immediatamente operativo

Partecipate, la trasparenza paga

Niente fondi se la p.a. omette informazioni sulla governance

DI LUIGI OLIVERI

Niente soldi agli enti di qualsiasi genere partecipati dagli enti pubblici, se non garantiscono la trasparenza.

L'articolo 22, comma 4, del dlgs 33/2013 impone alle amministrazioni ed agli enti partecipati di accelerare in modo bruciante nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 stesso, pena l'illegittimità di erogazioni finanziarie.

Il comma 4 citato dispone che nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti partecipati «è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione interessata».

Poiché nel dlgs 33/2013 non è indicata alcuna disposizione di diritto transitorio, né si prevede per l'adempimento in argomento un termine iniziale, è da ritenere che il divieto posto dall'articolo 22, comma 4, sia immediatamente operante.

L'onere di pubblicare i dati

ricade in capo alle amministrazioni pubbliche, chiamate a inserire nel sito istituzionale, nell'apposita sotto sezione della sezione amministrazione trasparente: l'elenco degli enti pubblici (comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente); l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità; l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione. Per ciascuno di detti enti, inoltre, occorre elencare le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate.

Infine, occorre pubblicare anche una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione

e gli enti partecipati.

Come si nota, la norma coinvolge sostanzialmente qualsiasi soggetto partecipato, qualunque ne sia la natura. Si va, infatti, dagli enti pubblici (nel caso degli enti locali l'esempio è un'azienda speciale) alle società, fino a qualsiasi altro soggetto di diritto



privato. L'estensione soggettiva della norma è amplissima. Del resto, è lo stesso articolo 22 a precisare che «ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo

da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Basta, dunque, che lo statuto anche di una fondazione o di un'associazione assegnino all'ente pubblico un potere di nomina o prevedano direttamente che un componente dell'ente partecipante faccia parte degli organi di amministrazione, che scatta l'obbligo di pubblicità fissato dalla norma.

Le amministrazioni, dunque, debbono effettuare il più presto possibile una ricognizione accurata di tutti i soggetti ai quali partecipino o rispetto ai quali svolgono funzioni di controllo, nel senso esplicitato dal legislatore.

Nessun provvedimento di erogazione di somme di dena-

ro a vantaggio di detti soggetti può legittimamente essere adottato, se sul sito non siano presenti le informazioni previste.

È, dunque, compito dell'ufficio istruttore curare di verificare che sul sito siano pubblicati i dati come richiesto dall'articolo 22, per poter adottare il provvedimento. E della pubblicazione è opportuno che si dia espresso riscontro nel provvedimento, anche per permettere agli uffici finanziari di effettuare i necessari controlli. In effetti, la pubblicazione richiesta costituisce, anche se il legislatore non lo ha precisato espressamente, condizione di legalità del pagamento delle erogazioni finanziarie.

Poiché dette erogazioni sono vietate «a qualsiasi titolo», se le pubblicazioni non sono rispettate, qualsiasi tipologia di pagamento agli enti è vietato: dal contributo al corrispettivo del contratto di servizio, alla stessa eventuale erogazione di quote associative o di partecipazione.

— © Riproduzione riservata —



Su scadenze e rate Tares sia la giunta a decidere

Scadenze e numero delle rate di versamento della Tares deliberate anche dalla giunta comunale. È la proposta di modifica avanzata dall'Anci da apportare all'articolo 10 del dl 35/2013 in sede di conversione del dl 54/2013. L'articolo 10 del dl 35/2013, infatti, non prevede espressamente l'organo competente a deliberare le scadenze. Quindi, sono sorti dubbi interpretativi soprattutto perché la stessa norma consente di fissare le rate per il pagamento del nuovo tributo in attesa del regolamento, che è atto di competenza del consiglio comunale. Con l'emendamento presentato dall'Anci, per l'anno in corso viene disposta una deroga all'articolo 14 del dl 201/2011, che disciplina la Tares, il quale a regime demanda al consiglio comunale il compito di modificare le scadenze stabilite dalla legge. La ratio della proposta di modifica è quella di accelerare l'iter per la riscossione del tributo in acconto e far fronte all'esigenza di comuni e gestori di anticipare la data di pagamento e l'incasso delle somme dovute dai contribuenti, al fine di garantire lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti. L'intento è forse anche quello di sanare, nell'incertezza dell'attuale formulazione della norma di legge, le deliberazioni adottate da molti comuni che, proprio perché pressati dall'esigenza di riscuotere la tassa in tempi brevi, hanno già fissato le date di pagamento con delibera di giunta. La prima rata non deve più essere versata a luglio, come previsto dal dl rifiuti (1/2013), ma può essere anticipata anche qualora il comune non abbia adottato il regolamento, il cui termine per la deliberazione è stato differito al prossimo 30 settembre. Solo nel caso in cui l'ente non indichi le scadenze il tributo va versato a luglio e ottobre. L'articolo 14, a partire dal prossimo anno, prevede come date di scadenza i mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, che possono essere modificate solo con regolamento. Per il 2013, è espressamente disposto che per le prime due rate i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2 o indicare altre modalità di versamento già utilizzate in passato. Considerato che la nuova disposizione prevede che i comuni hanno anche la facoltà di fare ricorso alle altre modalità di pagamento «già in uso per gli stessi prelievi», è sostenibile la tesi che i gestori possano incassare i versamenti sia in acconto che a saldo. Le somme pagate verranno poi scomputate da quella dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013, che verrà richiesta con l'ultima rata. Anche la maggiorazione sui servizi si pagherà con l'ultima rata, ma il gettito è riservato allo stato. Come ha evidenziato l'Ifel, con una nota del 21 maggio scorso, le scadenze per il pagamento della Tares («dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate») indicate nel decreto con il quale è stato approvato il bollettino di conto corrente postale non sono obbligatorie perché non previste dalla norma di legge. Il nuovo bollettino potrà essere utilizzato a partire dal 1° luglio e riporta un unico numero di conto corrente valido per tutti i comuni.

Sergio Trovato



Bandi aperti in Lombardia, Emilia-Romagna e Campania. Stanziati oltre 60 mln

Sviluppo rurale, arrivano i fondi

Contributi al 100% per strade, rete idrica ed energetica

Pagina a cura
 di **ROBERTO LENZI**

Contributi a fondo perduto fino al 100% della spesa per migliorare le condizioni del territorio, dell'ambiente e dello spazio rurale. Gli interventi devono riguardare la viabilità a fondo naturale o comunque non asfaltato di strade rurali interpoderali e vicinali esistenti e funzionali a più aziende agricole, il miglioramento della rete idrica e di quella energetica. Sono questi alcuni degli investimenti infrastrutturali che gli enti locali possono finanziare attraverso il ricorso al piano di sviluppo rurale, in particolare alla misura 125 dei piani di riferimento di ciascuna regione. La misura si rivolge in particolare al sostegno alla realizzazione di infrastrutture di servizio all'agricoltura ubicate quindi in aree rurali.

Ciascuna regione gestisce autonomamente l'uscita dei

bandi e la distribuzione delle risorse. Attualmente, ad esempio, i bandi della misura 125 sono aperti in Lombardia, Emilia-Romagna e Campania.

Campania, 50 milioni di euro per le opere irrigue

Sono oggetto di finanziamento gli interventi riguardanti la ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento di impianti irrigui comprensoriali esistenti. Nelle aree di ampliamento dei perimetri consortili e in quelle esterne, sono finanziabili anche la realizzazione di nuovi impianti irrigui comprensoriali esclusivamente in quelle aree già interessate da ordinamenti produttivi irrigui.

In particolare gli interventi riguardano opere di presa, bacini e vasche di accumulo, reti di adduzione e distribuzione, impianti di sollevamento, trattamento, riutilizzo di acque reflue, telecontrollo e conturizza-

zione. Potranno essere realizzati anche impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, nella misura massima del 20% dell'importo del progetto irriguo di cui si richiede il finanziamento.

Sono destinatari dei finanziamenti i consorzi di bonifica in qualità di concessionari per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica integrale. Per la realizzazione degli interventi è previsto un contributo pubblico in conto capitale la cui entità è pari al 100% della spesa ammissibile. Ciascun soggetto potrà avere finanziati massimo due progetti di investimento e comunque l'importo complessivamente finanziato non potrà eccedere gli 11 milioni di euro. Il bando scade il 1° luglio.

Lombardia, 3,5 milioni di euro per i consorzi di bonifica

Il bando della regione Lombardia finanzia inter-

venti per il sostegno ai consorzi di bonifica le cui opere sono state danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in provincia di Mantova.

Gli interventi sono ammessi se finalizzati all'esclusivo ripristino e/o alla ricostruzione di opere e impianti di bonifica e irrigazione danneggiati dalla suddetta calamità naturale. L'aiuto è concesso mediante contributo in conto capitale nella misura del 90% della spesa massima ammessa, stabilita in un milione di euro.

Non sono ammissibili interventi il cui importo complessivo sia inferiore a 60 mila euro. La domanda telematica deve essere presentata, tramite Siarl, fino al 15 luglio 2013.

Emilia Romagna, bando aperto solo alle aggregazioni di agricoltori

Ammonta ad oltre 7,7 milioni di euro lo stanziamento messo in campo dalla Regione Emilia Romagna per la

riapertura del bando della misura 125 del Psr 2007-2013. Il bando, in questo caso, si rivolge ad aggregazioni di produttori agricoli di base. È prevista l'erogazione di incentivi a fronte di investimenti per la realizzazione e il potenziamento di invasi di accumulo idrico a indirizzo plurimo e delle connesse reti di distribuzione ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna, nonché per la realizzazione di opere di distribuzione da reti idriche.

Gli invasi devono avere carattere interaziendale, una dimensione compresa tra 50.000 e 250.000 mc ed essere al servizio delle imprese agricole socie del Consorzio di scopo. I progetti devono avere una dimensione finanziaria compresa tra 100 mila e un milione di euro. L'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale del 70% calcolata sul totale della spesa ammessa. Il bando scade il 1° luglio 2013.


—© Riproduzione riservata—



Ma l'utilizzo deve essere limitato alle sole finalità istituzionali

Edilizia senza segreti

Permessi di costruire accessibili ai consiglieri



Il responsabile del servizio che riceve, da parte di un consigliere comunale, la richiesta di accesso agli atti relativi al rilascio di un permesso di costruire è obbligato a comunicarlo al titolare del permesso stesso, in qualità di interessato al procedimento, in virtù dell'asserita natura riservata dei documenti? Sussiste, nel caso di accesso agli atti, un dovere di «astensione», per eventuale conflitto di interesse, in capo al consigliere richiedente?

Come sostenuto dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, il «diritto di accesso» ed il «diritto di informazione» dei consiglieri comunali nei confronti della p.a. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del dlgs n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il «diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del pro-

prio mandato». Al consigliere comunale viene, pertanto, riconosciuto un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi, attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, Tuel) sia, più in generale, nei confronti della p.a., quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Ciò in ragione del ruolo di garanzia democratica svolto dal consigliere comunale; del particolare munus espletato, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione; della funzione pubblicistica dallo stesso esercitata (a maggior ragione qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). Il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, la p.a. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo

deputato all'individuazione e al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ciò, anche nel rispetto della separazione dei poteri sancita per gli enti locali dall'art. 107 del dlgs n. 267/2000 che richiama il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, essendo riservata ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è orientata nel senso di ritenere che ai consiglieri comunali spetti un'ampia prerogativa a ottenere informazioni, senza che possano essere opposti profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati

personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza. L'eventuale segretezza (delle indagini o professionale) che pure opera nei confronti del consigliere comunale non è quella legata alla natura dell'atto ma al divieto di divulgare, «nei casi specificamente determinati dalla legge», il contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso, stante il vincolo previsto in capo al consigliere comunale dal citato art. 43 all'osservanza del segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 e successive modificazioni.

In merito al caso di specie deve farsi riferimento alla decisione n. 549 del 23 maggio 1997 con cui, la V sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto che «in virtù dell'art. 22 della legge 241 del 1990, qualsiasi soggetto abitante nel comune ha diritto di accesso agli atti relativi ad una concessione edilizia rilasciata dal sindaco». In particolare, trattandosi di

diritto del cittadino di accedere ai documenti del proprio comune, la materia è soggetta non alla disciplina generale della legge n. 241/1990 ma a quella particolare della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che all'art. 31, comma 8, stabilisce che «chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto», e del dlgs n. 267/2000, art. 10.

I permessi per costruire non sono, pertanto, soggetti a particolare riservatezza, potendo essere conosciuti da qualsiasi cittadino. A maggior ragione, il consigliere comunale, non può essere escluso dall'accesso e conseguentemente ha diritto a ottenere copia di tali atti, fatto salvo il loro utilizzo per finalità esclusivamente istituzionali.

LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Una recente ordinanza della Cassazione ha riconosciuto legittime le ragioni dei contribuenti

Telefonini, spiragli sui rimborsi

La tasa di concessione governativa manca di presupposti

di **DUCCIO CUCCHI**

Con un'inattesa, anche se sperata, «inversione di marcia», la Corte di cassazione in una recentissima ordinanza (Cass. ord. n. 12056 del 17/5/2013), ha riconosciuto legittime le ragioni del contribuente in merito al rimborso della tasa di concessione governativa sulla telefonia mobile. Il tema, come si ricorderà, inerte la Tcg che a seguito dell'introduzione del nuovo codice delle telecomunicazioni (dlgs n. 259/2003) ha abrogato la norma precedentemente inserita dal legislatore (art. 318 del dpr 156/1973), quale presupposto giuridico per la debenza della tasa, stabilita dall'art. 21 della tariffa della Tcg. Il mutamento della giurisprudenza della Cassazione è netto e come viene esplicitamente ammesso dai giudici romani, il collegio ha ritenuto di non aderire alla soluzione interpretativa fornita dal precedente proprio orientamento espresso con la sentenza n. 23052 del 14/12/2012, che invece respingeva le tesi del contribuente.

Esistendo quindi un conflitto giurisprudenziale tra i magistrati della Cassazione,

la soluzione di tale contrasto viene demandata alle sezioni unite della Corte che si esprimerà sulla vicenda. Ci sembra particolarmente interessante mettere in evidenza le considerazioni con le quali la Cassazione ha analizzato per la prima volta in modo particolarmente approfondito il tema, soprattutto riferendosi alle differenze riscontrabili tra la previgente normativa delle telecomunicazioni e il nuovo codice di cui al dlgs n. 259/2003. Cercando di semplificare il tema e di trarre una difficile sintesi sulla scorta dell'analisi fatta dai giudici nella sentenza, si può rilevare quanto segue, prendendo come riferimento le conclusioni tratte dall'ordinanza in esame. La vicenda della liberalizzazione del mercato nel settore delle telecomunicazioni e la sostituzione dell'originario provvedimento concessorio con l'attuale «autorizzazione generale» prescritta per «la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica», si riferisce esclusivamente agli operatori commerciali, rimanendo estranei i diversi rapporti tra il gestore e gli utenti finali del servizio.

Per le ragioni esposte l'atto amministrativo (licenza di esercizio o documento sostitutivo) indicato nella voce tariffaria, e attualmente ancora previsto per l'esercizio degli «impianti radioelettrici», non può (più) essere riferito - giusta la normativa speciale comunitaria e statale di settore - agli «apparecchi terminali di comunicazione», cioè ai cellulari, il cui acquisto e impiego non è soggetto ad autorizzazione o ad altro provvedimento amministrativo. Quindi se il solo contratto stipulato dall'utente con il gestore del servizio non può assurgere neppure in via meramente interpretativa, senza che venga a essere immutato il presupposto impositivo definito dalla legge, in violazione della riserva di legge, a fatto generatore del tributo, allo stato della attuale evoluzione normativa non è dato ravvisare alcun provvedimento amministrativo od alcuna attività amministrativa di verifica o controllo, al quale corrisponda il presupposto impositivo indicato dall'art. 1 del dpr n. 641/1972, che regola la Tcg. Il fondamento del diritto al rimborso della tasa versata dal contribuente, non va pertanto rinvenuto, nella «liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettronica», essendo del tutto inconferente,

per quanto attiene all'impiego dell'apparecchiatura terminale da parte dell'utente finale, la disciplina della gestione delle reti e della fornitura dei servizi di comunicazione, rivolta ai soli soggetti che operano in regime di concorrenza sul mercato, né tanto meno trova fondamento nella abrogazione del dpr n. 156/1973, art. 318, disposta dal dlgs n. 259/2003, art. 218, c. 1, lett. q), atteso che tale conclusione, fondata su una generica comparazione dei principi generali che hanno ispirato la nuova disciplina di settore e di quelli che informavano il precedente regime normativo, poggia sull'erroneo convincimento che la eliminazione del provvedimento di concessione abbia automaticamente travolto anche la «licenza di esercizio» dell'impianto radioelettrico (avente ad oggetto, invece, la verifica di compatibilità tecnica dell'impianto), ma deve invece essere rinvenuto nel rapporto di specialità tra i distinti complessi normativi (dlgs n. 259/2003; direttiva n. 5/1999 e dlgs n. 269/2001) determinatosi in seguito alla separazione della disciplina normativa e tecnica degli «apparecchi terminali di radiotelecomunicazione» (che non prevede interventi

autorizzativi del ministero per l'acquisto e l'impiego di tali apparecchi) dalla disciplina generale degli (altri) impianti radioelettrici dettata dal T.u. n. 259/2003 (che ne assoggetta ancora l'impiego al preventivo rilascio della «licenza di esercizio»). Traendo la conclusione dal ragionamento, secondo tale ordinanza non esiste alcun presupposto oggettivo che inerisca tributi che si rendano dovuti in conseguenza dell'uso dell'utente del telefono cellulare e quindi la Tcg sui cellulari non sarebbe pertanto dovuta dai contribuenti; ma su questo attendiamo l'ultima (o quasi) parola delle Sezioni unite della Cassazione.

**dottore commercialista e revisore contabile in Firenze*

RETTIFICA

L'articolo «dichiarazioni Imu al 30 giugno - Certezza sul termine e possibilità di ravvedimento operoso» andato in stampa lo scorso 3 maggio, non è firmato da Dario Capobianco, come erroneamente trascritto, ma da Duccio Cucchi.



NOTA DELLE ENTRATE CHIARISCE I REQUISITI IN MATERIA DI PARTICIPATION EXEMPTION

Partecipazioni esentasse nella fase di progettazione

Con la circolare n. 7/E del 29 marzo 2013 l'Agenzia delle entrate ha chiarito i requisiti di applicazione della c.d. participation exemption («pex») per le società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del dlgs n. 163/2006 («Codice dei contratti pubblici») per la realizzazione e/o gestione di infrastrutture o di servizi di pubblica utilità. Si tratta in particolare delle società costituite ad hoc dal soggetto aggiudicatario di una concessione di lavori pubblici («project financing») avente a oggetto, di regola, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica (art. 143 del dlgs n. 163/2006). In merito all'applicazione del regime della pex l'articolo 87, comma 1, lettera d), del Tuir richiede, come è noto, la verifica del requisito della «commercialità», ovvero l'esercizio da parte della società partecipata, le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del Tuir. Detto requisito a norma dell'articolo 87, comma 2, del Tuir deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso della partecipazione. La circolare n. 7/E ha ribadito che la

ratio del requisito della commercialità è quella di limitare l'applicazione della pex alle società caratterizzate da vere e proprie aziende funzionali all'esercizio di attività di impresa, dotate di una capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di un'attività produttiva. Al riguardo la verifica del requisito della commercialità risultava particolarmente complessa per le società di progetto costituite nell'ambito di un project financing, atteso che la loro attività è generalmente caratterizzata da una prima fase nella quale viene svolta la progettazione e la costruzione dell'opera pubblica e da una seconda fase che attiene alla gestione dell'opera stessa. Solo con l'avvio della fase di gestione la società di progetto realizza i primi ricavi, derivanti dai flussi di cassa ricavabili dalla gestione dell'opera pubblica, ma tale situazione si può verificare anche dopo diversi anni dalla progettazione e dall'avvio dell'attività di costruzione. Si poneva pertanto la questione di come considerare ai fini dell'applicazione della pex l'eventuale cessione della partecipazione in una società di progetto durante la fase di progettazione e di costruzione o, comunque, prima che fossero decorsi

della società di progetto non potesse farsi coincidere con l'avvio dell'attività di gestione ma dovesse essere considerata sussistente anche nella fase di costruzione in quanto l'attività di costruzione è un'attività tipica di tale tipo di società (prevista dalla concessione e dallo statuto sociale) e in ogni caso è un'attività propedeutica al conseguimento dei ricavi tramite la fase di gestione. Tali conclusioni sono state sostanzialmente recepite dalla circolare n. 7/e la quale per quanto riguarda lo specifico ambito delle concessioni di progettazione, esecuzione e gestione funzionale ed economica di opere di interesse pubblico o di pubblica utilità di cui al dlgs n. 163/2006, ha chiarito (par. 3.1) che l'esercizio di impresa commerciale deve ritenersi sussistente già nelle fasi iniziali di progettazione e realizzazione dell'investimento, in quanto attività direttamente riconducibili al più ampio oggetto sociale per il quale la società risulta costituita. In tal senso, è corretto ritenere che le attività in esame costituiscano la realizzazione parziale dell'oggetto sociale e qualifichino l'impresa come «commerciale» anche nell'ipotesi in cui non risulti ancora avviata la successiva fase di gestione dell'opera.

Pertanto la cessione delle partecipazioni in una società

di progetto può beneficiare della pex anche durante la fase di costruzione dell'opera, quando la società non ha ancora realizzato alcun ricavo. Infatti, come chiarito dalla circolare n. 7/E, non osta, ai fini del riconoscimento dell'esercizio di impresa commerciale nell'ambito della disciplina della pex, la circostanza che determinate attività possono, in ragione delle loro specificità, portare a conseguire i primi ricavi anche a distanza di anni dalla costituzione della società, «atteso che il conseguimento di ricavi costituisce un indicatore utile ma non essenziale ai fini della verifica concernente la sussistenza o meno del requisito in oggetto». La circolare n. 7/E precisa inoltre che quello che risulta determinante ai fini della commercialità è il fatto che l'impresa «disponga di una struttura adeguata a soddisfare la domanda del mercato in tempi ragionevoli, in quanto si trova nella condizione di dare inizio alla realizzazione dell'opera infrastrutturale che, nel caso specifico, comprende anche la fase progettuale iniziale». Si deve dunque ritenere che la cessione delle partecipazioni può beneficiare del regime pex anche se la società di progetto si trova ancora nella fase di progettazione dell'opera, purché sia comunque presente la struttura necessaria per avviare la fase di costruzione.

Fabio Giommoni

Pagina a cura di
**FINANZA PER LE
 INFRASTRUTTURE S.P.A.**